



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto legislativo n. 297 del 1994 e in particolare l'art. 456 comma 13
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998 n.315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo 1 che al comma 4 prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO l' articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria; l'articolo 11, comma 5 bis, in base al quale "La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell' articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010,n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca di concerto



ly



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2014 n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 agosto 2015 n. 623 è stato ulteriormente prorogato per l'anno accademico 2014/2015 il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata

CONSIDERATA la congruenza dei contingenti di cui al citato DM 210/2013 per le eventuali necessità inerenti i successivi anni accademici, nel rispetto dei limiti delle attuali disponibilità di bilancio, secondo quanto disposto al citato articolo 11, comma 5-bis del DM 249/2010;

RITENUTO necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;

VALUTATO altresì necessario garantire la disponibilità di contingenti tutoriali per le procedure di abilitazione del personale docente, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 107/2015,

DECRETA

Art. 1

Contingente utilizzazioni

1. Per le finalità di cui in premessa, è confermato il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, nella misura di 771 unità complessive di esonero totale, di cui



lr



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a. 356 esoneri complessivi per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori;
 - b. 830 esoneri parziali al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori da impegnarsi presso i percorsi di tirocinio formativo attivo.
2. Il predetto contingente complessivo è confermato per i successivi anni accademici, qualora non intervengano variazioni nei corrispettivi capitoli di bilancio, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, comma 5 bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 2

Proroga delle utilizzazioni presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e i Conservatori

1. Il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di scienze della formazione primaria in scadenza il 10 settembre 2016 è prorogato limitatamente all'anno scolastico 2016/17.
2. Al fine di ottemperare alle esigenze tutoriali emerse nell'anno accademico 2015/2016, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del contingente assegnato ai sensi della tabella A di cui al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 2010.

Art. 3

Procedure di selezione

1. Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui all'articolo 2 si procede ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.
2. Le procedure di cui al comma 1 si concluderanno, improrogabilmente, entro il 1° luglio 2016, al fine di consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero totale o parziale con decorrenza dal 1° settembre 2016, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.



12



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 4

Ripartizione dei contingenti di tutor coordinatori presso i percorsi di TFA

1. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ripartito a livello regionale il contingente di tutor coordinatori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b da assegnare alle istituzioni accademiche per le attività concernenti il III ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo.
2. Gli USR procederanno alla successiva ripartizione dei contingenti tra le istituzioni accademiche e all'emanazione dei relativi decreti di esonero parziale.

L MINISTRO

DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Stefania Giannini

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pier Carlo Padoan



12